

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**  
**Lecce 6-7-8/10/2022**

Il sottoscritto Delegato e Presidente **Avv. Luigi COCCHI** del **COA di Genova**, nella qualità di Presentatore di proposta di deliberato congressuale, sottopone all'approvazione del Congresso Nazionale Forense la seguente mozione avente ad oggetto:

**ORDINAMENTO FORENSE:**

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ATTRIBUZIONE COMPETENZA AI COA**

PREMESSO CHE

- l'art. 29 lett. f) L.P. riserva al COA la vigilanza sulla condotta degli iscritti e che questa previsione è correlata al dovere di trasmissione al CDD, con procedura ex art. 50 comma 4, degli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza;
- l'art. 50 c.1 L.P. riserva ai Consigli distrettuali di disciplina forense l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti e prevede che in caso di presentazione di un esposto o denuncia ad un Consiglio dell'Ordine - o in presenza di notizia di illecito disciplinare - il COA dopo averne dato notizia all'iscritto ed atteso il termine di 20 gg per le deduzioni, deve trasmettere immediatamente gli atti al CDD, quale organo con competenza esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale (c.4);
- l'art. 58 primo comma, ultimo cpv, prevede che dopo la ricezione degli atti di cui al comma 4 del citato art. 50 L.P., il Presidente del CDD ha facoltà di chiedere al Consiglio l'archiviazione del fascicolo senza formalità.

CONSIDERATO

- che il CNF ha dato attuazione al disposto normativo con il Regolamento 21.02.14 n. 2 che nell'affermare all'articolo 2 la piena indipendenza di giudizio dei CDD ha altresì:
  - a) ribadito la competenza esclusiva dei CDD *ratione materiae* (art.4),

- b) individuato le competenze dei COA, limitandole all'attività di mera ricezione degli esposti e del loro immediato invio al CDD. (art.11);
- che, seguendo tale indiscutibile criterio, il Presidente del C.D.D., salvo il caso di ritenuta manifesta infondatezza, è obbligato a incaricare un istruttore per "ogni accertamento di natura istruttoria nei termini di sei mesi dall'iscrizione della notizia dell'illecito" (art. 58 c. 2 L.P.);
  - che, data la natura distrettuale del C.D.D. e con le limitazioni circondariali sulla nomina dell'istruttore, l'attività che lo stesso è chiamato a svolgere diventa pesante, onerosa e, per certi versi, anche gravosa per gli esponenti, per gli esposti e per gli eventuali testimoni che non risiedono nella città sede del C.D.D. rendendo molto difficile il rispetto del termine previsto, ma, soprattutto, determinando gravi ritardi con pregiudizi sia per gli esponenti che per gli esposti (come l'esperienza ha dimostrato).

Pertanto, alla luce di tali premesse e, ferme restando le motivazioni che hanno sottratto ai C.O.A. la competenza disciplinare nel rispetto del principio di trasparenza e onde evitare "giustizie domestiche", la soluzione a tali problematiche potrebbe risolversi con la modifica dell'art. 50 c. 4 della L.P. con la soppressione delle parole "...e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente per ogni ulteriore atto procedimentale" sostituendole con "...e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione all'iscritto, trasmettendo, quindi, gli atti acquisiti e senza alcuna considerazione e valutazione nel merito ai C.D.D. per l'ulteriore corso". Correlativamente, al successivo art. 58 c. 2 L.P. modificando la parte finale del citato comma "...e provvede a ogni eventuale ulteriore accertamento ritenuto necessario".

Con tale modifica normativa, solo ed esclusivamente l'accertamento di natura istruttoria ritornerebbe a essere "circondariale", mentre il potere decisionale disciplinare resterebbe in via esclusiva in capo ai C.D.D. .

Il vantaggio di tale scelta comporterebbe per l'istruttore nominato uno sgravio considerevole del lavoro, senza intaccarne minimamente l'esclusivo giudizio finale, che resta sempre e comunque riservato ai C.D.D., consentendo, nel

contempo, ai C.O.A. (i cui componenti sono stati elevati nel numero) di provvedere agli accertamenti istruttori, riavvicinando territorialmente la giustizia professionale sia agli esponenti che agli esposti e ai testimoni.

Per tutto quanto sopra,

#### INVITA

Il Congresso Nazionale Forense di Lecce ad impegnare il CNF, l'OCF e tutte le autorità competenti, affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento tutte le iniziative per la modifica dell'art. 50 c. 4 della L.P. con la soppressione delle parole "...e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente per ogni ulteriore atto procedimentale" sostituendole con "... e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione all'iscritto, trasmettendo, quindi, gli atti acquisiti e senza alcuna considerazione e valutazione nel merito ai C.D.D. per l'ulteriore corso" nonché dell'art. 58 c.2 L.P. modificando la parte finale del citato comma "...e provvede ad ogni eventuale ulteriore accertamento ritenuto necessario".

In caso contrario, qualora le ragioni illustrate non trovassero accoglimento, si chiede che la modifica dell'ordinamento forense avvenga nel senso di prevedere che gli esposti/denunce debbano essere inviati alle segreterie dei C.D.D. per la diretta presa in carico e che l'invio alle segreterie dei C.O.A. debba avvenire solo per opportuna conoscenza.

#### **Il Presentatore**

Avv. Luigi Cocchi